



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 81 del 29/09/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Progetto Videosorveglianza "Barrafranca sicura" - Disapplicazione della penale a carico dell'appaltatore (S.E.T.I.) per ritardata esecuzione ex art. 145 D.P.R. 207/2010. -

L'anno duemilaquindici addì ventinove del mese di settembre alle ore 11,36 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore Lupo Sindaco - Presidente

Alessandro Tambe' Vice Sindaco

Calogero Pistone Assessore Anziano

Filippa La Loggia Assessore

Stella Spagnolo Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob. Convergenza 2007/2013 – Obiettivo Operativo 1.1. – Fornitura in opera del Sistema di Videosorveglianza denominato “Barrafranca Sicura” – Disapplicazione della penale a carico dell'appaltatore (S.E.T.I s.n.c.) per ritardata esecuzione ai sensi dell'art. 145 del d.P.R. 207/2010.

PARERI

SETTORE LL.PP.

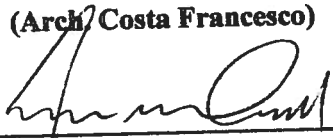
Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall'art. 3, co 1, lett. d). D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li.

28-07-2015

IL CAPO SETTORE

(Arch. Costa Francesco)



UFFICIO DI RAGIONERIA:

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall'art. 3, co 1, lett. d). D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria al cap.

li. 28-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(dott.ssa Giuseppina Crescimanna)



- d) le opere oggetto dell'appalto sono già state consegnate alla Stazione Appaltante e sono perfettamente funzionanti;
- e) in ordine all'applicazione della penale per solo ritardo nella esecuzione delle opere e/o manifesta eccessività della medesima, la giurisprudenza è concorde nella possibilità di riduzione e/o disapplicazione della stessa (cfr.: Cass. 22 giugno 1995 n. 7078; Cass. 10 gennaio 2008 n. 246).

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 163/06);

Visto il D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) nonché il d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti).

Richiamato il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con atto di Giunta Comunale n. 71 del 06/04/2012 ed in particolare l'art. 10, afferente le attribuzioni dei dipendenti posti in posizione apicale;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Disapplicare totalmente la penale di € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 8 del d.P.R. 207/2010 da porre a carico della ditta S.E.T.I. s.n.c. con sede in Scafati (SA) via F. Faiella n. 22;
2. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 7 del d.P.R. 207/2010, la disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;
3. Dare atto che il predetto provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
4. Dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo accogliendola e facendone propri i motivi;

Visti i pareri espressi dal responsabile del V Settore in ordine alla regolarità, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Disapplicare totalmente la penale di € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 8 del d.P.R. 207/2010 da porre a carico della ditta S.E.T.I. s.n.c. con sede in Scafati (SA) via F. Faiella n. 22
2. Dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145, comma 7 del d.P.R. 207/2010, la disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;
3. Dare atto che il predetto provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Ente;
4. Dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in proposito, stante la tempistica imposta dal PON 2007/2013 per l'attuazione e la rendicontazione dei progetti;

Visto l'art. 12 della L.R. n° 44/91;

- Con successiva, separata, unanime e favorevole votazione resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

C.a.p. 94012 P.I. 00429180862 ☎ 0934 / 468589 Fax 0934/468589

V Settore - Governance, LL.PP., Programmazione e Politiche Comunitarie

Prot. int. n. 250 del 28 SET. 2015

Barrafranca, lì 28/09/2015

**Al Responsabile del V Settore
SEDE**

OGGETTO: Fornitura in opera del sistema di videosorveglianza del Comune di Barrafranca. PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Ob.Op. 1.1 – CUP: J24C1200001007. CIG: 51460785E7.

IMPRESA: S.E.T.I. s.n.c. – via F. Faiella n. 22 – 84018 – Scafati (SA)
CONTRATTO: rep. n. 1446 del 30/06/2014
IMPORTO CONTRATTUALE: € 190.013,87 oltre IVA

**Relazione del Responsabile del Procedimento sulla richiesta dell'Impresa
per la disapplicazione della penale**

Premesso:

- ✓ Con contratto d'Appalto rep. n. n. 1446 del 30/06/2014, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa S.E.T.I. s.n.c. – via F. Faiella, 22 – Scafati (SA);
- ✓ Con verbale in data 26/01/2015 vennero consegnati i lavori in epigrafe, per essere compiuti in giorni 45 (quarantacinque), per cui la loro ultimazione doveva avvenire entro il giorno **12 marzo 2015**;
- ✓ L'impresa, con nota del 03/03/2015, prot. n. U-1693/15, ha richiesto di prorogare il tempo utile per il completamento delle prestazioni contrattuali al 04/04/2015;
- ✓ Il sottoscritto R.U.P. con nota prot. n. 3146 del 18/03/2015 ha concesso la predetta proroga, per cui la scadenza è stata protratta al **04/04/2015**;
- ✓ L'impresa, con nota del 26/03/2015 prot. n. U-1715/15, ha richiesto un'ulteriore proroga del tempo utile per il completamento delle prestazioni contrattuali al 30/04/2015;

- ✓ Il sottoscritto R.U.P. con nota prot. n. 3843 del 02/04/2015 ha concesso una proroga di gg. 21 (ventuno), per cui la scadenza è stata protratta al **25/04/2015**;
- ✓ Successivamente, l'impresa ha formalizzato ulteriori richieste di proroga al 30/05/2015, al 15/06/2015 ed al 30/06/2015 e che, sulla scorta della relazione del Direttore dei Lavori prot. n. A15_0099 del 29/04/2015, tali richieste non state accordate;
- ✓ L'impresa, con nota prot. n. U-1794/15 del 26/06/2015, ha comunicato il termine dei lavori avvenuto il **25/06/2015**;
- ✓ In data 03/07/2015 è stato emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, con il quale veniva certificato che i lavori erano stati ultimati in data 25/06/2015, con un ritardo di giorni **61 (sessantuno)**, ad eccezione della definizione di alcune integrazioni e/o completamenti di cui all'Ordine di servizio n. 3 emesso dalla D.L.;
- ✓ Con il predetto Certificato di ultimazione dei lavori, veniva assegnato all'Impresa in termine perentorio di giorni 40 (quaranta) per la definizione di alcune integrazioni e/o completamenti di cui all'O.d.S. n. 3;
- ✓ L'impresa ha firmato il predetto Certificato con riserva, esplicitando la riserva con la nota del 03/07/2015, che di seguito viene riportata e, con la quale chiede la disapplicazione totale delle penali:

"Con riferimento all'appalto in oggetto ed al verbale di ultimazione di lavori il sottoscritto con riserva in data odierna, la scrivente società S.E.T.I. snc, con la presente comunicazione, intende esplicitare le motivazioni che hanno portato al ritardo nel completamento dell'impianto.

Si richiama a riguardo la nota Prot. n. A15_0099 della Direzione Lavori in cui la nostra richiesta di proroga veniva respinta e si ribadisce quanto evidenziato nella nostra nota a riscontro prot. U1741/15 ovvero che seppur le ragioni della richiesta di proroga erano state equivalenti alla precedente richiesta, le stesse trovavano fondamento nello stato di fatto dei lavori. Infatti le difficoltà nella posa dei circa 10.000 mt di cavo e più (tra fibra ottica e cavo elettrico) non erano prevedibili in una sola verifica poiché le ostruzioni all'infilaggio (interruzioni, schiacciamenti, intasamenti, etc.) si riscontravano gradualmente man mano che si avanzava con la posa dei cavi ed interessavano aree del territorio sempre diverse.

Ci sembra opportuno sottolineare che l'opera di cui trattasi non prevedeva la realizzazione dei sottoservizi ex novo, ma che per la maggior parte del percorso dei cavi dovevano essere utilizzati i cavidotti esistenti forniti dalla Stazione Appaltante integri e funzionali, e certamente non era prevedibile per la scrivente l'esistenza di interruzioni e qualsiasi altro adempimento.

Ciò nonostante la scrivente società si è impegnata comunque a risolvere tutte le problematiche emerse in corso d'opera senza aggravare economicamente con nuove spese L'Amministrazione (nuovi allacci elettrici, realizzazioni di nuovi tratti di cavidotto, etc.) raggiungendo comunque l'obiettivo di collegare tutti i punti di ripresa così come da progetto.

Le difficoltà nella posa dei cavi si sono tramutate in un ritardo non certamente attribuibile alla scrivente società, bensì a cause impreviste ed imprevedibili.

Non ultimo si fa presente inoltre che la scrivente società, al fine di dare una maggiore soddisfazione al cliente, ha assecondato in corso d'opera ad una variazione nella dislocazione delle dieci telecamere aggiuntive previste dalla nostra offerta tecnica su punti già indicati nei documenti di gara, posizionandole invece su tre nuovi ulteriori siti comunali di interesse per la Stazione Appaltante. Tale variazione ha comunque comportato un ulteriore allungamento dei tempi di completamento necessari a realizzare i nuovi allacciamenti elettrici ed una rete radio wireless hyperlan per il collegamento di quelle postazioni alla sala operativa.

Si evidenzia infine che tutto quanto effettuato non ha comportato nessun impatto economico per l'Ente Appaltante in quanto sono state effettuate senza alcun onere aggiuntivo ed ha avuto come beneficio un aumento della copertura della videosorveglianza sul territorio.

In considerazione di tutto quanto sopra, ritenendo che le cause del sancito ritardo non sono a noi imputabili, si richiede la disapplicazione totale delle penali applicate".

- ✓ In data 31/07/2015 è stato redatto il Verbale di constatazione completamento lavorazioni di piccola entità;
- ✓ In data 08/09/2015 è stato emesso il 2° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori;
- ✓ L'impresa, in data 08/09/2015, ha firmato con riserva gli atti contabili relativi al predetto S.A.L. apponendo la seguente riserva nel registro di Contabilità:

"Con riferimento all'appalto in oggetto ed al verbale di ultimazione di lavori il sottoscritto con riserva in data odierna, la scrivente società S.E.T.I. snc, con la presente comunicazione, intende esplicitare le motivazioni che hanno portato al ritardo nel completamento dell'impianto.

Si richiama a riguardo la nota Prot. n. A15_0099 della Direzione Lavori in cui la nostra richiesta di proroga veniva respinta e si ribadisce quanto evidenziato nella nostra nota a riscontro prot. U1741/15 ovvero che seppur le ragioni della richiesta di proroga erano state equivalenti alla precedente richiesta, le stesse trovavano fondamento nello stato di fatto dei lavori. Infatti le

difficoltà nella posa dei circa 10.000 mt di cavo e più (tra fibra ottica e cavo elettrico) non erano prevedibili in una sola verifica poiché le ostruzioni all'infilaggio (interruzioni, schiacciamenti, intasamenti, etc.) si riscontravano gradualmente man mano che si avanzava con la posa dei cavi ed interessavano aree del territorio sempre diverse.

Ci sembra opportuno sottolineare che l'opera di cui trattasi non prevedeva la realizzazione dei sottoservizi ex novo, ma che per la maggior parte del percorso dei cavi dovevano essere utilizzati i cavidotti esistenti forniti dalla Stazione Appaltante integri e funzionali, e certamente non era prevedibile per la scrivente l'esistenza di interruzioni e qualsiasi altro adempimento.

Ciò nonostante la scrivente società si è impegnata comunque a risolvere tutte le problematiche emerse in corso d'opera senza aggravare economicamente con nuove spese L'Amministrazione (nuovi allacci elettrici, realizzazioni di nuovi tratti di cavidotto, etc.) raggiungendo comunque l'obiettivo di collegare tutti i punti di ripresa così come da progetto.

Le difficoltà nella posa dei cavi si sono tramutate in un ritardo non certamente attribuibile alla scrivente società, bensì a cause impreviste ed imprevedibili.

Non ultimo si fa presente inoltre che la scrivente società, al fine di dare una maggiore soddisfazione al cliente, ha assecondato in corso d'opera ad una variazione nella dislocazione delle dieci telecamere aggiuntive previste dalla nostra offerta tecnica su punti già indicati nei documenti di gara, posizionandole invece su tre nuovi ulteriori siti comunali di interesse per la Stazione Appaltante. Tale variazione ha comunque comportato un ulteriore allungamento dei tempi di completamento necessari a realizzare i nuovi allacciamenti elettrici ed una rete radio wireless hyperlan per il collegamento di quelle postazioni alla sala operativa.

Si evidenzia infine che tutto quanto effettuato non ha comportato nessun impatto economico per l'Ente Appaltante in quanto sono state effettuate senza alcun onere aggiuntivo ed ha avuto come beneficio un aumento della copertura della videosorveglianza sul territorio.

In considerazione di tutto quanto sopra, ritenendo che le cause del sancito ritardo non sono a noi imputabili, si richiede la disapplicazione totale delle penali applicate".

- ✓ L'art. 4 del Contratto d'Appalto rep. n. 1446 del 30/06/2014, prevede che in caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori, sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di € 200,00 (duecento/00);
- ✓ I lavori sono stati ultimati con un ritardo di giorni 61 (sessantuno), per cui la penale da applicare ammonta ad € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00), così calcolata: 61 x € 200,00;
- ✓ Il Direttore dei Lavori, con nota prot.n. A15_0293 del 15/09/2015 ha trasmesso gli atti relativi al 2° ed ultimo SAL e la relazione sulla richiesta dell'Impresa per la disapplicazione della penale;
- ✓ Considerato che, nella suddetta relazione, il Direttore dei Lavori, in ordine alla richiesta di disapplicazione della penale ha dichiarato:
 - le motivazioni addotte dall'Impresa, nella predetta riserva, trovano fondamento nello stato di fatto;
 - nonostante, lo scrivente avesse espresso parere negativo alle ulteriori richieste di proroga avanzate dall'Appaltatore, in quanto al momento delle predette richieste non erano state approvvigionate tutte le apparecchiature occorrenti per completare la fornitura. Rilevato che, successivamente, l'Appaltatore aveva posto in essere quanto necessario per dare l'opera completa, consentendo così alla Stazione Appaltante di usufruire del sistema di videosorveglianza, per come in atti;
 - la penale risulta manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante;
 - le opere oggetto dell'appalto sono già state consegnate alla Stazione Appaltante e sono perfettamente funzionanti;
 - la disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;

il sottoscritto dott.ing. Pietro Agnello, Direttore dei Lavori, visto l'art. 145 comma 8 del d.P.R. n° 207/2010, esprime parere positivo per la disapplicazione della penale di € 12.200,00, salvo le determinazioni che vorrà assumere la Stazione Appaltante.

- ✓ In data 23/09/2015, il collaudatore dott.ing. Francesco Ventura, in riscontro alla richiesta prot.n. 10432 del 22/09/2015 ha espresso, ai sensi dell'art. 145 del d.P.R. 207/2010, parere favorevole alla disapplicazione della penale ;

Tutto ciò premesso, considerato che:

- a) le motivazioni addotte dall'Impresa, nella predetta riserva, trovano fondamento nello stato di fatto;
- b) la penale risulta manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante;

- c) nessun danno ha patito la Stazione Appaltante dal predetto ritardo in considerazione che il sistema di videosorveglianza era prima di allora inesistente;
- d) le opere oggetto dell'appalto sono già state consegnate alla Stazione Appaltante e sono perfettamente funzionanti;
- e) l'Impresa ha offerto, in sede di gara, un programma di manutenzione ed assistenza della durata di 7 anni decorrenti dal collaudo delle opere e che, l'eventuale applicazione della penale, potrebbe determinare un eventuale contenzioso, inutile e dannoso per la Stazione Appaltante;
- f) in ordine all'applicazione della penale per solo ritardo nella esecuzione delle opere e/o manifesta eccessività della medesima, la giurisprudenza è concorde nella possibilità di riduzione e/o disapplicazione della stessa (cfr.: Cass. 22 giugno 1995 n. 7078; Cass. 10 gennaio 2008 n. 246).

Pertanto, il sottoscritto dott. Santi Eugenio Diliberto, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento:

- o vista la relazione del 15/09/2015 a firma del Direttore dei Lavori, dott.ing. Pietro Agnello, con la quale esprime parere favorevole alla disapplicazione della penale;
- o vista la nota del 23/09/2015 a firma del collaudatore, dott.ing. Francesco Ventura, con la quale esprime parere favorevole alla disapplicazione della penale;
- o visto l'art. 145, comma 8 del d.P.R. 207/2010;

esprime parere positivo per la disapplicazione della penale di € 12.200,00 atteso che la disapplicazione della stessa non comporta il riconoscimento di compensi ed indennizzi all'esecutore ai sensi del comma 7 del predetto articolo.



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Santi Eugenio Diliberto

Ing. Pietro Agnello

Via Anna Kuliscioff, n°7
92020 Grotte (AG)
Tel. 0922.441655 Fax 0922 441784
Email agnello@omnieng.it,
PEC pietro.agnello@ingpec.eu,

Pag. 1 di 4

Al Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Santi Eugenio Diliberto
c/o Comune di Barrafranca
Via Santa Rita, n° 2
94012 BARRAFRANCA (EN)
(comune.barrafranca@pec.aruba.it)

OGGETTO: Fornitura del Sistema di videosorveglianza del Comune di Barrafranca ammesso a finanziamento nell'ambito del PON – Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Ob. 1.1. CUP: J24C1200001007; CIG: 51460785E7.

IMPRESA: S.E.T.I. s.n.c Via F. Faiella, 22 84018 – SCAFATI (SA)

CONTRATTO: rep. n° 1446 del 30/06/2014

-Relazione della D.L. sulla richiesta dell'Impresa per la disapplicazione della penale -

Premesso:

- con Contratto d'appalto rep. n. 1446 del 30/06/2014, i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa S.E.T.I. s.n.c Via F. Faiella, 22 – SCAFATI (SA);
- con Verbale in data 26/01/2015 vennero consegnati i lavori in epigrafe, per essere compiuti in giorni 45 (quarantacinque), per cui la loro ultimazione doveva avvenire entro il giorno 12 Marzo 2015;
- l'Impresa, con nota del 03/03/2015 prot. n° U-1693/15, ha richiesto di prorogare il tempo utile per il completamento delle prestazioni contrattuali al 04/04/2015;
- il R.U.P. con nota prot. n° 0003146 del 18/03/2015 ha concesso la predetta proroga, per cui la scadenza è stata protratta al 04/04/2015;
- l'Impresa, con nota del 26/03/2015 prot. n° U-1715/15, ha richiesto un'ulteriore proroga del tempo utile per il completamento delle prestazioni contrattuali al 30/04/2015;
- il R.U.P. con nota prot. n° 3843 del 02/04/2015 ha concesso una proroga di gg. 21 (ventuno), per cui la scadenza è stata protratta al 25/04/2015;
- successivamente, l'Impresa ha fatto ulteriori richieste di proroga al 30/05/2015, al 15/06/2015 e al 30/06/2015. Tali richieste non sono state accordate.
- in data 03/07/2015 è stata emesso il Certificato di ultimazione dei lavori, con il quale veniva certificato che i lavori erano stati ultimati in data 25/06/2015, con un ritardo di giorni 61 (sessantuno) e ad eccezione della

Ing. Pietro Agnello

Via Anna Kuliscioff, n°7
92020 Grotte (AG)
Tel. 0922 441655 Fax 0922 441784
Email agnello@omnieng.it,
PEC pietro.agnello@ingpec.eu,

Pag. 2 di 4

definizione di alcune integrazioni e/o completamenti di cui all'Ordine di Servizio n° 3.

- con il predetto Certificato di ultimazione, veniva assegnato all'impresa un termine perentorio di giorni 40 (quaranta) per la definizione di alcune integrazioni e/o completamenti di cui all'Ordine di Servizio n° 3;
- l'Impresa ha firmato il predetto Certificato con riserva, esplicitando la riserva con nota allegata, che di seguito viene riportata, e con la quale chiede la disapplicazione totale delle penali:

" Con riferimento all'appalto in oggetto ed al verbale di ultimazione di lavori sottoscritto con riserva in data odierna, la scrivente società S.E.T.I. snc, con la presente comunicazione, intende esplicitare le motivazioni che hanno portato al ritardo nel completamento dell'impianto.

Si richiama a riguardo la nota Prot. N.A15_0099 della Direzione Lavori in cui la nostra richiesta di proroga veniva respinta e si ribadisce quanto evidenziato nella nostra nota a riscontro prot. U1741\15 ovvero che seppur le ragioni della richiesta di proroga erano state equivalenti alla precedente richiesta, le stesse trovavano fondamento nello stato di fatto dei lavori. Infatti le difficoltà nella posa dei circa 10000 mt di cavo e più (tra fibra e cavo elettrico) non erano prevedibili in una sola verifica poiché le ostruzioni all'infilaggio (interruzioni, schiacciamenti, intasamenti etc..) si riscontravano gradualmente man mano che si avanzava con la posa dei cavi ed interessavano aree del territorio sempre diverse.

Ci sembra opportuno sottolineare che l'opera di cui trattasi non prevedeva la realizzazione dei sottoservizi ex novo, ma che per la maggior parte del percorso dei cavi dovevano essere utilizzati i cavidotti esistenti forniti dalla Stazione Appaltante integri e funzionali, e certamente non era prevedibile per la scrivente l'esistenza di interruzioni e qualsiasi altro impedimento.

Ciò nonostante la scrivente società si è impegnata comunque a risolvere tutte le problematiche emerse in corso d'opera senza aggravare economicamente con nuove spese l'Amministrazione (nuovi allacci elettrici, realizzazioni di nuovi tratti di cavidotto, etc..) raggiungendo comunque l'obiettivo di collegare tutti i punti di ripresa così come da progetto.

Le difficoltà nella posa dei cavi si sono tramutate in un ritardo non certamente attribuibile alla scrivente società bensì a cause impreviste ed imprevedibili.

Non ultimo si fa presente inoltre che la scrivente società, al fine di dare una maggiore soddisfazione al cliente, ha assecondato in corso d'opera ad una variazione nella dislocazione delle dieci telecamere aggiuntive previste dalla nostra offerta tecnica su punti già indicati nei documenti di gara, posizionandole invece su tre nuovi ulteriori siti comunali di interesse per la stazione Appaltante. Tale variazione ha comunque comportato un ulteriore allungamento dei tempi di completamento necessari a realizzare i nuovi allacciamenti elettrici ed una rete radio wireless hyperlan per il collegamento di quelle postazioni alla sala operativa.

Si evidenzia in fine che tutto quanto effettuato non ha comportato nessun impatto economico per l'ente Appaltante in quanto sono state effettuate senza alcun onere aggiuntivo ed ha avuto come beneficio un aumento della copertura della videosorveglianza sul territorio.

In considerazione di tutto quanto sopra, ritenendo che le cause del sancito ritardo non sono a noi imputabili, si richiede la disapplicazione totale delle penali applicate. "

- in data 31/07/2015 è stato redatto il Verbale di constatazione completamento lavorazioni di piccola entità
- in data 08/09/2015 è stato emesso il 2° ed ultimo Stato d'avanzamento lavori;

Ing. Pietro Agnello

Via Anna Kuliscioff, n°7
92020 Grotte (AG)
Tel. 0922 441655 Fax 0922 441784
Email agnello@omnieng.it,
PEC pietro.agnello@ingpec.eu,

Pag. 3 di 4

- L'Impresa in data 08/09/2015 ha firmato con riserva gli atti contabili relativi al predetto S.A.L., apponendo la seguente riserva nel Registro di contabilità:

" Con riferimento all'appalto in oggetto ed al verbale di ultimazione di lavori sottoscritto con riserva in data 03/07/2015, la scrivente società S.E.T.I. snc, con la presente, intende esplicitare le motivazioni che hanno portato al ritardo nel completamento dell'impianto.

Si richiama a riguardo la nota Prot. N.A15_0099 della Direzione Lavori in cui la nostra richiesta di proroga veniva respinta e si ribadisce quanto evidenziato nella nostra nota a riscontro prot. U1741\15 ovvero che seppur le ragioni della richiesta di proroga erano state equivalenti alla precedente richiesta, le stesse trovavano fondamento nello stato di fatto dei lavori. Infatti le difficoltà nella posa dei circa 10000 mt di cavo e più (tra fibra e cavo elettrico) non erano prevedibili in una sola verifica poiché le ostruzioni all'infilaggio (interruzioni, schiacciamenti, intasamenti etc..) si riscontravano gradualmente man mano che si avanzava con la posa dei cavi ed interessavano aree del territorio sempre diverse.

Ci sembra opportuno sottolineare che l'opera di cui trattasi non prevedeva la realizzazione dei sottoservizi ex novo, ma che per la maggior parte del percorso dei cavi dovevano essere utilizzati i cavidotti esistenti forniti dalla Stazione Appaltante integri e funzionali, e certamente non era prevedibile per la scrivente l'esistenza di interruzioni e qualsiasi altro impedimento.

Ciò nonostante la scrivente società si è impegnata comunque a risolvere tutte le problematiche emerse in corso d'opera senza aggravare economicamente con nuove spese l'Amministrazione (nuovi allacci elettrici, realizzazioni di nuovi tratti di cavidotto, etc..) raggiungendo comunque l'obiettivo di collegare tutti i punti di ripresa così come da progetto.

Le difficoltà nella posa dei cavi si sono tramutate in un ritardo non certamente attribuibile alla scrivente società bensì a cause impreviste ed imprevedibili.

Non ultimo si fa presente inoltre che la scrivente società, al fine di dare una maggiore soddisfazione al cliente, ha assecondato in corso d'opera ad una variazione nella dislocazione delle dieci telecamere aggiuntive previste dalla nostra offerta tecnica su punti già indicati nei documenti di gara, posizionandole invece su tre nuovi ulteriori siti comunali di interesse per la stazione Appaltante. Tale variazione ha comunque comportato un ulteriore allungamento dei tempi di completamento necessari a realizzare i nuovi allacciamenti elettrici ed una rete radio wireless hyperlan per il collegamento di quelle postazioni alla sala operativa.

Si evidenzia in fine che tutto quanto effettuato non ha comportato nessun impatto economico per l'ente Appaltante in quanto sono state effettuate senza alcun onere aggiuntivo ed ha avuto come beneficio un aumento della copertura della videosorveglianza sul territorio.

In considerazione di tutto quanto sopra, ritenendo che le cause del sancito ritardo non sono a noi imputabili, si richiede la disapplicazione totale delle penali applicate. "

- l'art. 4 del Contratto d'appalto rep. n. 1446 del 30/06/2014, prevede che in caso di ritardo dell'ultimazione dei lavori, sarà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di € 200,00 (duecento/00);

- i lavori sono stati ultimati con un ritardo di giorni 61 (sessantuno), per cui la penale da applicare ammonta ad € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00), così calcolata: giorni 61 x € 200,00;

Tutto ciò premesso, considerato che:

Ing. Pietro Agnello

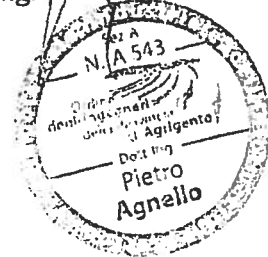
Via Anna Kuliscioff, n°7
92020 Grotte (AG)
Tel. 0922 441655 Fax 0922 441784
Email agnello@omnieng.it,
PEC pietro.agnello@ingpec.eu,

Pag. 4 di 4

- le motivazioni addotte dall'Impresa, nella predetta riserva, trovano fondamento nello stato di fatto;
- nonostante, lo scrivente avesse espresso parere negativo alle ulteriori richieste di proroga avanzate dall'Appaltatore, in quanto al momento delle predette richieste non erano state approvvigionate tutte le apparecchiature occorrenti per completare la fornitura. Rilevato che, successivamente, l'Appaltatore aveva posto in essere quanto necessario per dare l'opera completa, consentendo così alla Stazione appaltante di usufruire del sistema di videosorveglianza, per come in atti;
- la penale risulta manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante;
- le opere oggetto dell'appalto sono già state consegnate alla Stazione appaltante e sono perfettamente funzionanti;
- la disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore;

il sottoscritto Dott. Ing. Pietro Agnello, Direttore dei lavori, visto l'art. 145 comma 8 del D.P.R. n° 207/2010, esprime parere positivo per la disapplicazione totale della penale di € 12.200,00, salvo le determinazioni che vorrà assumere la Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori
Ing. Pietro Agnello



Studio tecnico Ing. Francesco Ventura
Via G. Matteotti 2 Agrigento
Tel/fax 092229197 cell 3297622633
Mail: aspes@iol.it
Pec: francesco.ventura@ingpec.eu

Al Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Santi Eugenio Di liberto
c/o Comune di Barrafranca(EN)
Via Santa Rita n° 2
94012 BARRAFRANCA (EN)

Oggetto: PON Sicurezza per lo Sviluppo. Progetto VDS "Barrafranca Sicura"

Richiesta parere di competenza per l'eventuale disapplicazione della penale.

Vista la relazione della D.L sulla richiesta dell'Impresa per la disapplicazione della penale e vista la riserva della società S.E.T.I. con cui giustifica il ritardo con impedimenti e interruzioni dei cantieri, con cui vengono risolti detti problemi senza aggravio di ulteriori spese per l'Amministrazione, e nel soddisfo delle richieste dell'Amministrazione stessa dislocando le telecamere aggiuntive su siti diversi da come previsti, la penale risulta manifestamente sproporzionata. Tutte le opere sono state da me verificate nel rispetto della conformità del progetto e perfettamente funzionanti, necessitano solo del collaudo tecnico amministrativo finale. Pertanto si esprime parere favorevole alla disapplicazione della penale

Agrigento, li 23 settembre 2015

Il Collaudatore
Ing. Francesco Ventura

